

PER LE PROPRIETÀ IMMOBILIARI AUSTRO-UNGARICI.

\*\*\*\*\*

Ecco il testo del Decreto Luogotenenziale col quale si vietano nel Regno le vendite immobiliari ed altre operazioni ai sudditi dell'Impero austro-ungarico durante la guerra:

Tommaso di Savoia, Duca di Genova, Luogotenente Generale di sua Maestà Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

In virtù dell'autorità a Noi delegata; vista la legge 22 maggio 1915, n. 671. udito il Consiglio dei Ministri: sulla proposta del Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e Giustizia e dei culti;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

Art. 1.- Le vendite, cessioni e qualsiasi altro passaggio di proprietà di beni o di diritti immobiliari, appartenenti a sudditi dell'Impero austro-ungarico o a persona ivi residente, dovunque compiuti dal giorno 24 maggio 1915 sino a tutta la durata della guerra; sono privi di qualsiasi efficacia giuridica nel Regno e nelle colonie Italiane.

Sono egualmente prive di qualsiasi efficacia giuridica per il periodo anzidetto, tutte le cessioni di merci, di crediti e di aziende commerciali ed in generale ogni atto tendente a sostituirne nell'originario rapporto giuridico, al titolare suddito o ente austriaco un'altra persona di diversa nazionalità.

Art. 2.- Durante il periodo della guerra nessun suddito, ente o Società commerciale dell'Impero austro-ungarico ivi avente la sua residenza o sede potrà intentare o proseguire istanze, azioni, atti o procedure in materia civile, commerciale o amministrativa.

nistrativa davanti a qualsiasi giurisdizione del Regno o delle Colonie, anche in sede non contenziosa, e fare trascrizioni o iscrizioni ipotecarie.

Le istanze e le procedure già iniziate saranno sospese di diritto e potranno essere riprese solo dopo la cessazione della guerra.

Art. 3.- la disposizione dell'art. 1 non si applica ai sudditi austro-ungarici di nazionalità italiana a condizione però che essi siano autorizzati all'atto che intendano compiere da uno speciale decreto del Ministero dell'Interno.

La disposizione dell'art. 2 non si applica ai sudditi austro-ungarici di nazionalità italiana quando tale loro qualità risulti da un certificato del Ministero dell'Interno.

Art. 4.- Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Firmato: Tommaso di Savoia

Controf.: Salandra-Orlando

